

Avv. Massimiliano Fabio

Patrocinante in Cassazione

Via Sardegna, 1 – Complesso Agorà
Sant'Agata di Militello (ME)
Cod. Fisc. FBAMSM70D28F158V
P.IVA 02089130831
Tel - Fax 0941701160
Cell. 3930701160
massimilianofabio@pec.giuffre.it

**Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale
per il Lazio - Roma**

Ricorso con istanze ex artt. 52, 53, 55, 56, 116, comma 2, cpa

Proposto da:

- 1) ALTOMARE Roberta**, nata a Roma, il 25/04/1963, C.F. LTM RRT 63D65 H501T,
- 2) BIANCHI Mirko**, nata a Ferentino (FR), il 15/07/1974, C.F. BNC MRK 74L15 D539X,
- 3) BRUNETTI Luisa**, nata a Rocca di Papa (RM), il 18/05/1958, C.F. BRN LSU 58E58 H404D,
- 4) CHECCHI Alessandro**, nato a Roma, il 05/04/1958, C.F. CHC LSN 58D05 H501K,
- 5) CHIARETTI Annapaola**, nata a Roma, il 03/07/1992, C.F. CHR NPL 92L43 H501B,
- 6) CORONA Nicoletta, nata a Roma, il 29/01/1981, C.F. CRNNLT81A69H501Q,**
- 7) CUCUZZA Morena**, nata a Caltagirone (CT), il 11/09/1988, C.F. CCZ MRN 88P51 B428Z,
- 8) DE SALVO Serafino Filippo**, nata a Napoli, il 05/03/1988, C.F. DSL SFN 88C05 F839K,
- 9) DIANA Antonio**, nato a Villaricca (NA), il 21/09/1983, C.F. DNI NTN 89P21 G309Q,
- 10) IONA LASINIO Monica**, nata a Roma, il 13/06/1982, C.F. NLS MNC 82H53 H501R,
- 11) MASCIOTRA Erica**, nata a Isernia, il 12/11/1980, C.F. MSC RCE 80S52 E335F,
- 12) MAZZILLI Maria Teresa**, nata a Maratea (PZ), il 25/07/1968, C.F. MZZMTR68L65E919O
- 13) ORNATO Giuseppe**, nata a Aversa (CE), il 22/05/1987, C.F. RNT GPP 87E22 A512Q,
- 14) PIETROIUSTI Lorenzo**, Nato a Roma (RM), il 03/10/1988, C.F. PTR LNZ 88R09 H501S,

15) TRONCI Francesco, Nato a Tricase (LE), il 13/07/1985, C.F. TRN FNC 85L13 L419A,

16) UGOLINI Raffaella, Nata a Roma, il 21/01/1975 C.F. GLN RFL 75A61 H501G

tutti elettivamente domiciliati in Via Monte Santo, n° 26 di Roma, nello studio dell'**Avv. Fabio GERBINO** del Foro di Roma, recapito professionale dell'**Avv. Massimiliano FABIO** del Foro di Patti, C.F. FBA MSM 70D28 F158V, che li rappresenta e difende giuste procure in calce al presente atto, con elezione di domicilio digitale alla p. e. c. massimilianofabio@pec.giuffre.it

contro

- **Il Ministero dell'Istruzione (Già MIUR), rappresentato e difeso ex lege dalla e presso l'Avvocatura dello Stato di Roma;**
- **Il Ministero dell'Istruzione (Già MIUR) – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, rappresentato e difeso ex lege dalla e presso l'Avvocatura dello Stato di Roma;**
- **la Commissione di concorso per il Lazio** in persona del legale rappresentante pro tempore;

e nei confronti di

- Sig.ra **Debora CIAMPITIELLO**, c.f. CMPDBR86S69E335B, domiciliata al proprio indirizzo p. e. c. debora.ciampittiello@pec.it estratto da REGINDE;
- Sig.ra **Elisa BUCCIARELLI**, c.f. BCCLSE81L70A462I, nata il 30/07/1981 ad Ascoli Piceno ed ivi alla Via Luzi Emidio, n. 188.

e di tutti gli altri controinteressati

da individuarsi nei soggetti ammessi alla prova orale del concorso per titoli ed esami per l'accesso al profilo professionale a 2004 posti di Direttore dei servizi generali e amministrativi di cui al DDG 2015 del 20 dicembre 2018 presso la Regione Lazio.

per l'annullamento e/o riforma, previa sospensione e adozione di ogni più idonea misura cautelare, anche monocratica:

- 1)** del decreto n. 302 del 21 Maggio 2019 del direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, avente ad oggetto la costituzione della Commissione Esaminatrice (all. 1) nonché del decreto n. 247 del 26 Maggio 2020 del direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, avente ad oggetto rettifiche e/o modificazioni della commissione giudicatrice (all. 2);
- 2)** per quanto di interesse delle griglie di valutazione delle prove scritte approvate dal comitato tecnico scientifico (all. 3)
- 3)** per quanto d'interesse dell'avviso n. 35877 del 18 Ottobre 2019 pubblicato dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio avente ad oggetto l'abbinamento dei

candidati alle sedi/aule e istruzioni ai predetti per lo svolgimento delle prove scritte (all. 4);

4) dell'avviso n. 1107 del 6 Novembre 2019 sottoscritto dal Presidente di Commissione avente ad oggetto comunicazioni in relazione alle procedure di abbinamento delle prove scritte (all. 5);

5) del verbale n. 4 del 18 Novembre 2019 relativo alle operazioni di abbinamento delle prove scritte svolte tra il 5 e il 6 Novembre 2019 (all. 6);

6) della nota- decreto – provvedimento dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, prot. n. 1944 del 20 Gennaio 2021, recante avviso di comunicazione dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale relativa al concorso per esami a n°2004 posti di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA), indetto con D.D.G. n°20 Dicembre 2018 n. 2015 (pubblicato sulla GURI 4° Serie speciale "Concorsi ed esami", n. 102 del 28 Dicembre 2018) (all. 7);

7) dell'elenco degli ammessi alla prova orale, allegato alla nota - decreto provvedimento dell'USR Lazio, prot. n.1944 del 20 Gennaio 2021, quantomeno nella parte in cui non figurano i nominativi dei ricorrenti (all. 8);

8) dei verbali della commissione esaminatrice avente ad oggetto le operazioni di correzione degli elaborati dei ricorrenti (all. 9), nonché delle allegate griglie di valutazione delle surriferite prove con relativi giudizi (all. n. 10);

9) di tutti gli atti inerenti, precedenti e successivi anche se non espressamente indicati, ivi compresi gli scorrimenti di graduatoria e quanto altro.

Premesso in fatto

1. I ricorrenti hanno partecipato al concorso ordinario per titoli ed esami a 2004 posti per l'accesso al profilo professionale di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) indetto con DDG n. 2015 del 20.12.2018 – Lazio;

2. Il bando prevedeva che le procedure concorsuali venissero espletate a livello regionale per un numero di posti determinato, aumentato di una quota pari al 20% dei posti messi a bando per la singola regione, con arrotondamento all'unità superiore (successivamente detta quota è stata innalzata prima al 30% e poi al 50% dei posti messi a bando per la singola regione) (all. 11). Con la legge di bilancio 2021, la soglia di sbarramento per gli idonei è stata definitivamente abrogata.

3. I candidati potevano scegliere di partecipare in una sola regione, a prescindere da quella di residenza; i ricorrenti hanno partecipato per la regione Lazio dove i posti messi a concorso erano **168** a cui vanno sommati ulteriori **84** posti corrispondenti alla quota di riserva del 50% (già 30%), come ampliata nel recente decreto "Agosto", per un totale complessivo di posti pari a **252**.

4. I ricorrenti nei giorni 11, 12 e 13 giugno 2019 hanno partecipato alla prova preselettiva secondo le indicazioni contenute nella nota di convocazione dell'Ufficio Scolastico Regionale del Lazio (All. n. 12).
5. La prova è stata superata come si evince dall'elenco prodotto in atti e allegato al decreto n. 368 del 19/09/2019 del direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale della Lazio. (All. n. 13)
6. Dopo il **superamento delle prove preselettive**, i ricorrenti sono stati ammessi alla prova scritta. Tale prova si suddivideva in **due prove differenti della durata di 180 minuti ciascuna** e si sono tenute nei giorni 5 e 6 novembre del 2019.
7. In particolare, secondo il **bando**, la Commissione avrebbe dovuto assegnare alle **due prove scritte un punteggio massimo di trenta punti ciascuna**; nel caso in cui il candidato avesse riportato un punteggio nella **prima prova inferiore a ventuno punti, non avrebbe proceduto alla correzione** della prova teorico - pratica; avrebbero avuto **accesso alla prova orale i candidati che avessero conseguito, in ciascuna delle prove, un punteggio di almeno 21/30**; il punteggio delle prove scritte avrebbe dovuto essere determinato dalla media aritmetica dei punteggi conseguiti in ciascuna delle prove.
8. La **prima prova scritta, costituita da sei domande "a risposta aperta"**, era volta a verificare la preparazione dei candidati sugli argomenti di cui all'allegato B del decreto ministeriale così come indicato all'art. 13 del Bando di Concorso.
9. I ricorrenti hanno sostenuto tali prove nelle giornate del 5 e 6 novembre 2019, così come da convocazione Prot. n. 35877 del 18/10/2019 dell'USR LAZIO (All. 14).
10. **Concluse le operazioni di correzione e valutazione, l'Ufficio scolastico Regionale del Lazio con nota prot. n. 1944 del 20 Gennaio 2021 pubblicava l'elenco degli ammessi alla prova orale concorsuale da cui i ricorrenti sono stati esclusi.** (v. all. 7-8)
11. Nell'elenco risultavano ammessi **189** candidati su **493**, pari al **38%** degli ammessi alle prove scritte, e al **77% dei posti (243) a concorso poi elevati alla totalità degli idonei.**
12. **La prima comunicazione - notifica dei voti conseguiti è avvenuta per alcuni a mezzo mail** mentre altri ricorrenti hanno avuto conoscenza del voto solo a seguito dell'accesso agli atti.
13. I ricorrenti , **per quanto sopra, inoltravano istanza di accesso agli atti al fine di ottenere copia dei propri elaborati scritti, del verbale della seduta di correzione della Commissione concorsuale e della griglia di**

valutazione del proprio compito oltre ai verbali relativi alle operazioni concorsuali che l'hanno coinvolta e ai verbali con relative griglie di compiti di candidati, valutati sufficientemente.

14. L'Ufficio Scolastico della Regione Lazio ha limitato l'accesso agli atti alle sole prove dei ricorrenti e al verbale delle operazioni di correzione e valutazione negando l'accesso a tutti i verbali della procedura anche a quelli espressamente richiesti opponendo l'impossibilità di dare seguito se non dopo la conclusione delle operazioni concorsuali (all. 15).

15. A seguito dell'attività di controllo svolta post esito, i ricorrenti hanno constatato che la commissione esaminatrice, come costituita e poi rettificata con i DDG impugnati, era palesemente illegittima in quanto costituita **in violazione dei criteri dettati dalla legge e dalla *lex specialis*** e posti a tutela dei principi di legalità, trasparenza, imparzialità, buon andamento della p.a. che presidiano lo svolgimento trasparente, imparziale e serio delle procedure concorsuali.

16. Peraltro, sono emerse ulteriori anomalie relative alle operazioni concorsuali tali da inficiare la procedura stessa o parte di essa.

17. Comunque, come meglio si dirà in seguito, plurime sono le anomalie e le illegittimità che hanno caratterizzato la procedura concorsuale.

18. Infine, si osserva che i numeri proporzionali ed assoluti di "non ammissione" da parte della Commissione Esaminatrice dell'USR – Lazio sono "anomali" e risultano eccessivamente penalizzanti per i candidati, nonché in evidente contrasto con le percentuali di superamento delle prove di tutte le ulteriori commissioni esaminatrici che hanno operato e selezionato i candidati in tutto il resto del territorio nazionale, evidenziando un dato anomalo rispetto alla media che evidenzia disparità di interpretazione e/o trattamento nelle valutazioni delle prove ed applicazione dei criteri di valutazione e delle griglie adottate.

19. Nella Regione Lazio sono stati ammessi alla prova orale solo n° 189 aspiranti a fronte di ben 243 posti messi a concorso in considerazione dell'aumento della percentuale di riserva **poi elevati alla totalità degli idonei.**

§ § §

Tanto premesso, gli odierni ricorrenti propongono il presente ricorso avverso l'elenco degli ammessi alla prova orale che ha determinato la loro definitiva esclusione dalla procedura concorsuale in quanto illegittimo e lesivo, nei confronti di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, come indicato in epigrafe, in quanto illegittimo e, per quanto di interesse, avverso tutti gli atti e le relative attività della procedura concorsuale, preparatorie, contestuali e successive alla prova scritta che devono essere annullati e/o revocati, nonché resi privi di qualsivoglia giuridico effetto per i seguenti alla luce dei seguenti

MOTIVI

SUL RICORSO COLLETTIVO – PRESUPPOSTI PER L'AMMISSIBILITA'

In via preliminare e per mero tuziorismo difensivo, a sostegno della piena ammissibilità del presente ricorso, così come proposto in forma collettiva, si richiama il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui nell'ambito del processo amministrativo il ricorso collettivo, presentato da una pluralità di soggetti con un unico atto, è ammissibile solo qualora sussistano, congiuntamente, i requisiti dell'identità delle situazioni sostanziali e processuali, ovvero che le domande giudiziali siano identiche nell'oggetto, che gli atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e vengano censurati per gli stessi motivi, e dell'assenza di un conflitto di interessi tra le parti (Consiglio di Stato, sez. II, 18/05/2020, n. 3155). In altri termini, ai fini della proposizione del presente ricorso è necessario che le posizioni dei ricorrenti siano omogenee fra di loro, sia per quanto attiene al *petitum* azionato che alle doglianze dedotte, in modo da poter ragionevolmente considerare gli stessi un'unica parte processuale, anche se soggettivamente complessa (Consiglio di Stato, sez. II, 04/05/2020, n. 2839).

Orbene, nella fattispecie concreta, sono ricorrenti i summenzionati requisiti che rendono, pertanto, legittima la proposizione del ricorso collettivo visto che i ricorrenti si trovano nella medesima situazione sostanziale e processuale in quanto non sono stati ammessi alla prova orale, formulano le medesime domande e impugnano gli stessi atti per i medesimi motivi senza che sussista alcun conflitto di interesse tra le parti in quanto l'epilogo del ricorso *de quo* comporterebbe uguali conseguenze sostanziali e processuali per tutti i ricorrenti.

§ § §

1) Violazione dei principi costituzionali di imparzialità, meritocrazia, buon andamento di cui agli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione.

Violazione dell'art. 9, c. 2, d.p.r. 9.5.1994 n. 487, dell'art. 35, c. 3, e), d.lgs. 30.3.2001 n. 165 e dell'artt. 1, 3, 6 e 6 bis legge 241/1990 nonché falsa applicazione.

Violazione degli artt. 8 – 9 – 10 DDG 20.12.2018 n. 2015 e degli artt. 11 – 12 - 13 DM 18.12.2018 n. 863 nonché falsa applicazione-Violazione degli artt. 11 e 13, comma 1, del DPR n. 487/1994 - Violazione artt. 51 e 52 cpc - Eccesso di potere sotto il profilo della disparità di trattamento e dell'omessa o insufficiente istruttoria e assenza di presupposti.

Illegittimità delle operazioni concorsuali in relazione ai plurimi vizi di violazione di legge e del bando di gara nonché falsa applicazione della legge e del bando di gara.

Illegittima composizione della commissione - Incompetenza

La commissione esaminatrice del concorso in questione è illegittima così come sono illegittimi i relativi decreti di costituzione e rettifica atteso che i membri, *illo tempore*, nominati erano sprovvisti dei requisiti generali previsti dalle norme e/o incompatibili a causa delle condizioni ostative sussistenti per alcuni di essi. Tali illegittimità si riverberano inevitabilmente su tutti gli atti successivi posti in essere dalla commissione esaminatrice, così come costituita e poi rettificata, ivi incluso il provvedimento di ammissione alla prova orale per lo stretto rapporto di connessione tra l'atto di costituzione della commissione e tutti gli atti successivi.

Tanto premesso, come noto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8 della *lex specialis* il comma 1 prevede che “... Con decreto del dirigente preposto all'USR per la regione di competenza è nominata la commissione giudicatrice del concorso, sulla base dei criteri indicati dalla Direttiva del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 24 aprile 2018, n. 3...” mentre i commi 3 e 4 dell'art. cit. statuiscono che “... *Il presidente è scelto tra i consiglieri di Stato, o tra i magistrati o avvocati dello Stato di corrispondente qualifica, o tra i dirigenti generali od equiparati.*” e che “... ***I componenti sono designati uno fra i dirigenti scolastici, i dirigenti amministrativi e tecnici dei ruoli del MIUR con un'anzianità, nei ruoli dirigenziali, di almeno cinque anni; uno tra i DSGA con una anzianità nel ruolo di almeno cinque anni.***”.

L'art. 9 del bando del concorso precisa che “***I dirigenti scolastici ed i DSGA che aspirano ad essere nominati componenti delle commissioni esaminatrici devono aver prestato servizio nel ruolo per almeno 5 anni presso una istituzione scolastica ...***” e che “... *I dirigenti amministrativi e tecnici dei ruoli del MIUR che aspirano ad essere nominati componenti delle commissioni esaminatrici devono aver prestato effettivo servizio nel ruolo per almeno 5 anni...*”. L'art. 10, infine, detta le norme sulle **condizioni ostative** statuendo che “... **I presidenti**, i componenti e i componenti aggregati delle Commissioni e delle sottocommissioni del concorso, inoltre: a. **non possono** essere componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, **ricoprire cariche politiche** e essere rappresentanti sindacali, anche presso le Rappresentanze sindacali unitarie, o essere designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali; **né esserlo stati nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso**; b. non debbono essere parenti o affini entro il quarto grado con un concorrente, né esserne coniugi; c. **non debbono svolgere, o aver svolto nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei**

D.S.G.A.; *d. non debbono essere stati destituiti o licenziati dall'impiego per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata ...*".

Ebbene, contrariamente a quanto previsto dagli artt. 8, 9 e 10 del Bando di Concorso e degli artt. 11 – 12 - 13 Dm 863/2018, che rappresentano il corollario delle norme e dei principi costituzionali indicati nel motivo in esame, la commissione esaminatrice del concorso di cui tratta, nella composizione di cui al DDG n. 302 del 21 Maggio 2019 nonché nella successiva composizione di cui al DDG n. 247 del 26 Maggio 2020, è illegittima così come illegittimo è il provvedimento di costituzione e il successivo provvedimento di rettifica adottati dal Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale del Lazio in palese violazione delle citate norme.

La commissione giudicatrice costituita con il primo dei provvedimenti citati ha operato sino alla conclusione delle prove scritte, provvedendo anche all'abbinamento delle stesse.

In particolare, si rileva che:

- il **Presidente di Commissione Gerardo CAPOZZA**, nominato con il decreto n. 302 del 21 Maggio 2019 del direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale del Lazio, nell'anno precedente e dopo la nomina a presidente di commissione ha rivestito **incarichi politici quali quello di consigliere comunale presso il Comune di Morra De Sanctis (AV) (all. 16) e, benché poi dimessosi, di assessore nella Regione Campania (all. 17) nonché l'incarico di natura politica di Consigliere per il Sud del Premier Conte (all. 18) ovvero dell'organo politico per eccellenza.**

- la dott.ssa **Isabella PALAGI**, componente DS titolare della commissione nominata con il provvedimento citato, alla data di indizione del bando **non possedeva il requisito dei cinque anni di effettivo servizio nel ruolo di Dirigente Scolastico** in quanto ha effettivamente svolto il predetto ruolo dal 1 settembre 2012 al 31 Agosto 2016 per poi essere collocata fuori ruolo presso il MIUR dal 1 Settembre 2016, come risulta dal CV della predetta (all. 19)

- la dott.ssa **Giulia NOVIELLO**, componente titolare della Commissione nominata con il provvedimento citato e, confermata, con il successivo provvedimento rettifica, alla data di indizione del bando **non possedeva il requisito dei cinque anni di effettivo servizio nel ruolo di DSGA poiché in distacco dall'anno 2012 presso USR – Ambito Provinciale di Viterbo**, come si evince dalla documentazione allegata (all. 20).

Precisamente:

Dall'anno 2010 all'anno 2011-2012 è nel ruolo degli assistenti amministrativi con contratto part-time

Nel 2012- 13 assegnata all'Ust di Viterbo con altre mansioni;

Nel 2013 -14 assegnata all'Ust di Viterbo con altre mansioni;

Nel 2014-15 assegnata all'Ust Viterbo con altre mansioni;

Nel 2015-16 ottiene una sede ma è in aspettativa;

Dall' anno 2016/2017 è in servizio come DSGA e al momento della domanda aveva 2 anni e mezzo di effettivo servizio presso un "istituzione scolastica";

La commissione, così composta, ha adottato tutti gli atti iniziali e ha gestito le operazioni concorsuali fino alla conclusione degli scritti **provvedendo alla delicata fase dell'abbinamento delle prove come da verbale n. 4 del 18/11/2019 ivi allegato.**

Inoltre, per completezza, va aggiunto che il **Segretario Dott.ssa Cinzia GRIECO, docente presso l'Istituto Galilei, oltre ad essere RSU nel predetto istituto, è segretaria del Centro di Formazione IRASE ente di formazione del sindacato UIL** (all . 21), che ha tenuto corsi di formazione anche in relazione alla preparazione al concorso DSGA. La docente, inoltre, è utilizzata presso Ufficio Scolastico Regionale del Lazio, ai sensi dell'art. 1 comma 65, legge n. 107 del 2015, nel cui organigramma risulta essere impiegata anche la dott.ssa Angela Maria PERSANO che ha partecipato al concorso *de quo* superando le prove scritte (all. 22). Tale circostanza imponeva l'astensione del segretario.

A tal proposito, si osserva che, come noto, le norme relative ai requisiti e alle condizioni ostative dei componenti della commissione giudicatrice non possono che coprire anche la figura del segretario e, vieppiù, in considerazione delle rilevanti funzioni serventi e certificatorie ad esso riconosciute.

Sicché, laddove si manifesti, anche solo astrattamente, un conflitto di interessi che mette a rischio l'imparzialità dell'amministrazione in tutte le sue manifestazioni corre l'obbligo di astensione. Cosa che non è accaduta nel caso in esame.

Ciò posto, **appare chiaro che il quadro tracciato è sintomatico della sussistenza di irregolarità ed illegittimità incompatibili con una procedura che avrebbe dovuto essere uniformata al principio dell'imparzialità e del buon andamento della p.a., al principio della neutralità, al principio della meritocrazia e, ancor di più, al principio di legalità atteso che le evidenze summenzionate sono incompatibili con lo svolgimento di una procedura concorsuale improntata ai citati principi.**

Tanto più se le disposizioni legislative in materia di composizione delle commissioni esaminatrici di concorsi pubblici cristallizzano il principio secondo

cui quest'ultime debbano essere costituite da tecnici di **comprovata competenza estranei ad incarichi politici, sindacali**, e di associazioni professionali ai sensi dell'art. 9, comma 2, del DPR 487/1994 e dell'art 35 comma 3 e), d lgs 165/2001.

Su tali principi, naturalmente, sono state modellate le norme regolamentari del concorso con riguardo, per qual che qui interessa, sia all'esperienza sia all'estraneità dei commissari ad incarichi politici, sindacali e professionali come previsto dagli artt. 8, 9, 10 del DDG 2015/2018 e dagli artt. 11, 12, 13, DM 863/2018.

Orbene, sono chiari i fini delle norme e dei principi di cui si tratta che rappresentano semplicemente il corollario del principio di imparzialità dell'azione amministrativa (cfr. artt. 97 e 51 Cost.) e del principio di legalità che, nel caso di specie, sono stati violati con la nomina di commissioni illegittime.

In merito, la giurisprudenza pacificamente ha sostenuto che l'ordinamento, nel disciplinare i requisiti e le condizioni ostative dei membri delle commissioni concorsuali, intende ineludibilmente garantire la serietà della selezione pubblica e dello stesso funzionamento del meccanismo meritocratico (Cons. Stato, sez. VI, 6.4.2010, n. 1928).

In particolare, i principi di serietà e meritocrazia rappresentano il diretto portato del criterio generale di imparzialità della pubblica amministrazione, la quale deve operare le proprie valutazioni senza lasciare alcuno spazio a rischi, anche soltanto potenziali, di condizionamenti esterni (Cons. Stato, sez. V, 5.12.2006, n. 7116; Cons. Stato, sez. V, 1.3.2000, n. 1071).

Segnatamente, secondo consolidata giurisprudenza, “... *l'imparzialità amministrativa è ... vulnerata dalla potenzialità astratta della lesione della parità di trattamento e, quindi, dal solo sospetto di una disparità ... l'imparzialità è difatti un primario valore giuridico, posto a presidio della stessa credibilità degli uffici pubblici, posto che in assenza della fiducia dei cittadini, gli apparati burocratici non sarebbero in grado di conseguire in maniera adeguata , come loro dovere, gli obiettivi prefissati dal Legislatore ...*” (Consiglio di Stato, Sez. V. 1 aprile 2009, n. 2070).

Sicché, la necessità di presidiare il principio di imparzialità, non giustifica e preserva la illegittima determinazione della pubblica amministrazione con cui vengano nominati componenti della commissione giudicatrice persone prive dei requisiti e/o in violazione delle condizioni ostative ovvero in palese incompatibilità come, invece, accaduto nel caso in esame. Né possono essere preservate le determinazioni e gli atti adottati dalla commissione illegittima.

E', del resto, volontà del Legislatore impedire *ab origine* il verificarsi di situazioni di interferenza, rendendo assoluto il vincolo dell'astensione, a fronte di qualsiasi posizione che possa, anche in astratto, pregiudicare il principio di imparzialità ed è, inoltre, sempre intendimento del Legislatore quello di avere delle commissioni preparate dal punto di vista tecnico.

La ricorrenza di situazioni di incompatibilità tale da imporre l'obbligo di astensione deve essere valutata *ex ante*, in relazione agli effetti potenzialmente distorsivi che il sospetto difetto di imparzialità è idoneo a determinare in relazione alla situazione specifica.

Dunque, muovendo dalle coordinate ermeneutiche testé citate, è possibile sostenere che la pubblica amministrazione deve attenersi al rigoroso dettato normativo e a quanto previsto nella *lex specialis* in relazione all'attività amministrativa inerente i pubblici concorsi e, in particolare, in relazione alla nomina delle commissioni giudicatrici. Diversamente operando, gli atti adottati dalla PA divengono illegittimi travolgendo finanche l'intera procedura concorsuale.

Tanto è vero che in una fattispecie analoga, avente ad oggetto divieti e condizioni ostative come quelle previste nel bando del concorso *de quo*, questo Ecc.mo Tar, ritenendo inderogabile le norme poste a tutela della corretta composizione delle commissioni, ha annullato tutti gli atti adottati dalla illegittima commissione e, a cascata, tutti gli atti conseguenti sostenendo che “ *L'art. 6 comma 2, D.M. n. 96 del 23 febbraio 2016 sancisce che i presidenti e i commissari delle Commissioni giudicatrici debbano non avere svolto o svolgere, a partire dall'anno precedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento del personale docente, sicché la partecipazione, nella veste di Presidente di Commissione, di un professore che abbia svolto attività di formazione per gli insegnamenti PAS **determina l'illegittima composizione della Commissione, con conseguente illegittimità “a cascata” degli atti dalla stessa emanati.***” (Tar Lazio sez. 3 Bis, Sent. 9390/2016 Reg. Ric.).

Or dunque, sulla scorta sia degli elementi summenzionati sia delle coordinate ermeneutiche passate in rassegna, nel caso in esame, deve rilevarsi l'illegittimità della composizione della commissione giudicatrice e quindi dei relativi atti di nomina sia nella composizione di cui al provvedimento DDG n. 302 del 21 Maggio 2019, (v. all. 1) presidente Dottor CAPOZZA, sia nella composizione a seguito del provvedimento di rettifica DDG n. 247 del 26 maggio 2020, il cui presidente è la dott.ssa Silvia GENOVESE, a causa della rilevata situazione di incompatibilità in cui versava il presidente di commissione Gerardo CAPOZZA, dimessosi dopo gli scritti, in aggiunta all'assenza dei requisiti di esperienza professionale

relativamente ai commissari dott.ssa PALAGI e dott.ssa NOVIELLO, quest'ultima confermata quale membro di commissione come da provvedimento di rettifica, in aggiunta alla situazione di incompatibilità riguardanti la dott.ssa GRIECO, quale segretario della Commissione.

Sul punto, va, inoltre, rilevato che la nomina a componente e presidente della dott.ssa Silvia GENOVESE, succeduta al presidente dimissionario dottor CAPOZZA, è avvenuta in palese violazione dell'art. 8, comma 1, del bando concorsuale come si evince dall'illegittimo DDG di rettifica n. 247 del 26 maggio (v. all.2), come meglio si dirà nel motivo che segue.

Non solo! Il citato D.D.G di rettifica della commissione è altresì illegittimo con riguardo alla posizione della Dott.ssa NOVIELLO, componente DSGA, che come evidenziato non possedeva i requisiti richiesti dagli artt. 8 e 9 del bando ovvero l'effettiva esperienza nel ruolo di DSGA presso un'istituzione scolastica.

Da ciò, si desume, vieppiù, l'illegittimità della commissione esaminatrice anche nella composizione rettificata i cui membri non potevano essere nominati.

Dunque, e' chiaro che i surriferiti componenti non avrebbero potuto essere destinatari di alcuna nomina né, pertanto, adottare i singoli atti della procedura ivi incluso compiere quelle valutazioni volte alla selezione dei candidati da ammettere alla prova orale.

Tanto acclarato, da quanto suesposto non può che discendere la caducazione degli atti di nomina delle commissioni e, per lo stretto rapporto di consequenzialità, degli atti posti in essere dalle commissioni illegittime, ivi inclusa la graduatoria di ammissione agli orali siccome viziata a causa di atti adottati da commissioni illegittime, con conseguente annullamento degli atti impugnati. (*cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. IV, 28 maggio 2018, n. 3169; Cons. Stato, Sez. V, 10 aprile 2018, n. 2168*).

La superiore conclusione trova, inoltre, conforto nell' orientamento, applicabile al caso in esame, secondo cui *"... colui che contesta la legittimità della composizione di una commissione di concorso, non è tenuto a dimostrare lo specifico pregiudizio derivante da tale vizio, considerato che questo, laddove effettivamente sussistente, determina il travolgimento dell'intera procedura concorsuale e la necessità di sua ripetizione..."*. (Consiglio di Stato sez. VI, 24/07/2019, n.5239)

§ § §

2) Violazione dell'artt. 3 e 97 Cost - Violazione e falsa applicazione degli artt. 8 – 9 – 10 DDG 20.12.2018 n. 2015 – Violazione artt. 11,12 e 13 del dm 863/2018 Violazione e falsa applicazione degli artt. 8, 9, c 2, 10 e 11 dpr 487/1994 – Violazione e falsa applicazione artt. 1, 3 e 6, l.

241/1990 –Violazione art. 35, c. 3, e), d.lgs. 30.3.2001 n. 165 nonché falsa applicazione- violazione art. 13 del d.m. 18 dicembre 2018 n. 863 - violazione del principio di legalità, trasparenza e imparzialità- eccesso di potere sotto il profilo della carenza di motivazione e dell'omessa o insufficiente istruttoria e assenza di presupposti - Incompetenza

Illegittimità del DDG 247 del 26 maggio 2020.

Illegittimità della nomina della dott.ssa Silvia GENOVESE e della dott.ssa NOVIELLO - Illegittimità delle operazioni di valutazione

Come noto l'art. 8 del bando prevede che *“con decreto del dirigente preposto all'USR per la regione di competenza è nominata la commissione giudicatrice del concorso, sulla base dei criteri indicati dalla Direttiva del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 24 aprile 2018, n. 3.*

Il presidente e i componenti delle commissioni, delle sottocommissioni, ivi compresi i membri supplenti e i membri aggregati, saranno individuati tramite apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet di ciascun USR.”.

Sennonché, nonostante tale chiara previsione, la dott.ssa Silvia GENOVESE è stata nominata componente e presidente dalla commissione al di fuori della procedura prevista dal bando e dalla norma testé citata.

In particolare, è accaduto che l'Ufficio Scolastico Regionale del Lazio aveva pubblicato, in data 23.04.2020, l'avviso n. 9836/2020 avente ad oggetto la riapertura dei termini per la proposizione delle candidature a presidente di commissione. (all. 23)

Gli interessati avrebbero dovuto presentare un'istanza, secondo le modalità ivi indicate, entro e non oltre l'8 maggio 2020.

La predetta istanza non è mai stata trasmessa e/o presentata dalla dott.ssa Silvia GENOVESE.

Infatti, la designazione della predetta a Presidente della Commissione esaminatrice non è avvenuta per mezzo della procedura di individuazione prevista dal bando ma dopo che la dott.ssa Silvia GENOVESE, ha trasmesso la propria disponibilità per l'incarico di presidente della commissione in questione con nota acquisita al protocollo dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio il 19 maggio 2020, al prot. 12554, come si evince chiaramente dall'impugnato atto di nomina.

Orbene, la nomina è avvenuta al di fuori della procedura di individuazione del presidente e dei componenti così come previsto dall'art. 8 della *lex specialis* che, per tale motivo, è stato violato determinando l'illegittimità della commissione esaminatrice e del relativo DDG di rettifica n.

247/2020 adottato dal Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale del Lazio (v. all. 2).

Non solo, con il DDG n. 247/2020 di rettifica della commissione, la dott.ssa NOVIELLO è stata confermata quale componente di commissione nel profilo DSGA nonostante che, come evidenziato nel primo dei motivi che è strettamente connesso al presente, non fosse in possesso dei requisiti di esperienza effettiva richiesti dalle norme nei termini di cui al bando e alle norme di legge.

Cosicché, evidenziati i superiori profili patologici, si può sostenere che i provvedimenti impugnati sono irrimediabilmente invalidi a causa dell'illegittima composizione della Commissione esaminatrice ove figurano componenti versanti nelle condizioni di incompatibilità e/o di conflitto di interessi previste dall'ordinamento generale, dal bando e dall'art. 13 del D.M. 18 dicembre 2018 n. 863 e/o nominati in palese violazione del procedura di individuazione disciplinata dal bando e dal DM 863/2018.

E' chiaro che i surriferiti componenti non avrebbero potuto essere destinatari di alcuna nomina né, pertanto, adottare i singoli atti della procedura ivi incluso compiere quelle valutazioni volte alla selezione dei candidati da ammettere alla prova orale.

Ciò posto, è chiaro che la connessione oggettiva tra il provvedimento presupposto, qual è quello della costituzione della Commissione esaminatrice (e del provvedimento di rettifica della stessa), e i successivi atti, ivi compreso la formulazione dei giudizi e l'emissione del provvedimento di ammissione all'orale, comporta inevitabilmente che l'illegittimità del primo si rifletta sul secondo e sui successivi, imponendone la caducazione degli effetti giuridici (*cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. IV, 28 maggio 2018, n. 3169; Cons. Stato, Sez. V, 10 aprile 2018, n.*

§ § §

3) Violazione degli artt. 3 e 97 Cost - Violazione di legge e falsa applicazione con riferimento all'art. 8, comma 9, della *lex specialis* – Violazione del principio di genere – Violazione artt. 1,3 e 6 l. 241/1990 - violazione del principio di legalità – Eccesso di potere – Omessa motivazione

Ai sensi dell'art. 8, comma 9, del bando del concorso è previsto che ***“Salvo i casi di motivata impossibilità, è garantito l'equilibrio di genere, evitando che i componenti delle commissioni siano per più di due terzi dello stesso sesso.”***

Ciò nonostante, a seguito del DDG n. 247 del 26 maggio 2020, i componenti della commissione erano la dott.ssa Silvia GENOVESE, la dott.ssa ASSAIANTE e la dott.ssa NOVIELLO con la conseguenza che la commissione esaminatrice è stata

costituita in violazione della disposizione posta a garanzia dell'equilibrio di genere. Benché sia perfettamente noto l'orientamento giurisprudenziale per cui il vizio denunciato è fondato laddove la violazione del principio di genere determini una lesione, nella forma della discriminazione di genere, dei propri diritti e/o interessi va in ogni caso osservato che, a parere della scrivente difesa, tale violazione merita di essere bilanciata anche in relazione a principi di legalità e di buon andamento della pubblica amministrazione atteso che è incomprensibile il motivo per il quale si debbano violare delle norme, come nel caso di specie, con valore costituzionale, allorché la p.a. è messa nelle condizioni di rispettarle.

Infatti, nel caso in esame, era possibile alternare un componente supplente con un componente titolare ad esempio con riguardo al componente DSGA piuttosto che DS assicurando il rispetto della suindicata normativa evitando, per tal via, la denunciata violazione.

Invero, la scelta di costituire una commissione senza alternanza di genere è oggettivamente viziata stante la chiara previsione testé citata anche sotto il profilo dell'eccesso di potere per carenza di motivazione e/o insufficiente istruttoria.

Ne deriva l'illegittimità degli atti impugnati.

§ § §

4) Violazione Artt. 3 e 97 Cost - Violazione degli artt. 9, 14, comma 4,5 e 7, 15, comma 1, e segg. del DPR 487/1994 – Violazione dell'art. 27, comma 3, del R.D. n. 1953/26 Violazione artt. 9, 10 del Bando di Concorso – Violazione artt. 1, 3 e 6, l. 241/1990 - Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento p.a., uguaglianza, neutralità– eccesso di potere sotto il profilo della disparità di trattamento e dell'omessa o insufficiente istruttoria. – Eccesso di potere - Incompetenza

Il presente motivo è strettamente connesso ai precedenti in quanto volto a denunciare l'illegittimità derivata c.d. a cascata di tutti gli atti adottati dalle commissioni illegittime. In altri termini, le attività e i relativi atti adottati dalla commissione esaminatrice, nella composizione a seguito dei DDG di costituzione e rettifica, sono viziati e quindi annullabili siccome adottati da una commissione illegale.

In particolare, si rileva l'illegittimità delle operazioni relative allo svolgimento delle prove scritte con i relativi verbali nonché si evidenzia l'illegittimità dell'attività di abbinamento siccome posta in essere dalla commissione citata.

Quest'ultima attività di cui ne è testimonianza il verbale n. 4 del 18 Novembre 2019 (all. 6) è palesemente viziata siccome legata da un rapporto di consequenzialità con l'illegittimo decreto di nomina della commissione.

E', inoltre, opportuno osservare che la predetta operazione di abbinamento è governata dalle regole dell'imparzialità, della trasparenza nonché dalla regola dell'anonimato delle prove scritte nelle procedure di concorso, dettata dagli art. 13 e 14 d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, che s'impongono a garanzia del principio di uguaglianza dei concorrenti, oltreché di quelli di buon andamento e imparzialità della p.a. che è chiamata a compiere le proprie valutazioni senza rischio, **anche astratto**, di condizionamento esterno e, quindi, a garanzia della "par condicio" dei concorrenti (Consiglio di Stato sez. III, 26/05/2014, n.2687).

Anche tali principi, nel caso di specie, sono stati violati in quanto le operazioni di abbinamento delle prove, avvenute in data 18/11/2019, sono state condotte dalla commissione esaminatrice illegittima.

Ma v'è di più; l'abbinamento delle prove è avvenuto a distanza di 10 giorni dallo svolgimento delle prove scritte e non nei termini prescritti dall'art. 14 del dpr cit. che, pertanto, risulta violato e con modalità poco chiare come si evince dal verbale n. 4 del 18 Novembre 2011 che, peraltro, è sottoscritto dal solo presidente e dal segretario in violazione di quanto previsto dall'art. 15, comma 1, del dpr n. 487/1994 e non indica le modalità e il luogo di conservazione degli elaborati abbinati.

Ne consegue l'illegittimità del verbale n. 4 del 18/11/2019 impugnato nonché l'illegittimità di tutti gli atti ad esso strettamente connessi quali i verbali di correzione e valutazione delle prove scritte anche questi adottati da una commissione illegittima e i cui componenti non potevano essere nominati.

§ § §

5) Violazione degli artt. 15, comma 1, e segg. del DPR 487/1994 – Violazione dell'art. 27, comma 3, del R.D. n. 1953/26 - Violazione artt. 1 e 3 l. 241/1990 – Eccesso di potere - Violazione del collegio perfetto - Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento p.a., uguaglianza, neutralità– eccesso di potere sotto il profilo della disparità di trattamento e dell'omessa o insufficiente istruttoria Mancata sottoscrizione dei verbali delle operazioni concorsuali.

I verbali relativi alle operazioni di correzione (v. all. 9) e i verbali presupposti ivi incluso il verbale di abbinamento delle prove del 18 novembre 2019 n. 4 (v. all. 7) non sono stati né sottoscritti né siglati da tutti i componenti del collegio nonostante la chiara previsione dall'articolo 15, comma 1, del d.p.r. n. 487/1994 ("regolamento sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e sulle modalità di

svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nel pubblico impiego”).

Infatti, ai sensi del citato articolo “... *tutte le operazioni di esame e delle deliberazioni prese dalla commissione esaminatrice, anche nel giudicare i singoli lavori, si redige giorno per giorno un **processo verbale sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario...***”.

Nella fattispecie concreta tale regola non è stata rispettata visto che, come è emerso dall’analisi dei verbali delle operazioni di correzione, gentilmente concessi dopo più di 30 giorni dalla richiesta di accesso agli atti, i predetti verbali(v. all. 9) sono stati siglati dal solo presidente in ogni pagina mentre l’ultima pagina è stata sottoscritta dal solo presidente e del segretario. Stesso vizio è ravvisabile nel verbale di abbinamento delle prove (v. all. 6) e probabilmente in tutti i verbali richiesti e non consegnati.

Non solo, nei verbali relativi alle operazioni di correzione non si dà neanche atto della presenza effettiva di tutti i commissari limitandosi il verbale a dare atto dell’avvenuta riunione della commissione costituita con DDG 247/2020.

Orbene, quanto precede non può che inficiare le operazioni di correzione e i relativi verbali che, per quanto esposto, sono illegittimi per violazione del principio del collegio perfetto, degli artt. 1 e 3 della l. 241/1990 e, in particolare, dell’art. 15, comma 1, del DPR 487/1994 ai sensi del quale “*Di tutte le operazioni di esame e delle deliberazioni prese dalla commissione esaminatrice, anche nel giudicare i singoli lavori, si redige giorno per giorno un processo verbale sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario.*”

La suddetta conclusione trova conforto in alcuni recenti arresti giurisprudenziali nei quali è stato sostenuto che “... *costituisce jus receptum, dal quale il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi, quello per cui neppure una eventuale ed integrale rilettura collegiale di tutte le prove esaminate dai singoli commissari di volta in volta presenti possa surrogare il requisito formale della rituale sottoscrizione dei verbali*” (cfr. Tar Campania, Salerno, con la sentenza n. 951 del 25 maggio 2017). In applicazione di tale principio, il TAR CAMPANIA con la citata sentenza ha ritenuto che la mancata sottoscrizione dei verbali da parte del presidente della commissione (*ma chiaramente vale anche per gli altri membri!!!*) non costituisce soltanto una carenza formale, ma **incide sulla stessa composizione della commissione giudicatrice.**

In altri termini, il Collegio, nell’accogliere il ricorso, sottolinea che costituisce *jus receptum* quello in virtù del quale non può surrogare il requisito formale della sottoscrizione dei verbali neppure una integrale rilettura di tutte le prove esaminate dai singoli commissari di volta in volta presenti.

Oltre a ciò, **la mancata sottoscrizione dei verbali non può essere in alcun modo sanata in quanto essa ha in primis la funzione di attestare la regolare composizione della commissione. La commissione esaminatrice, infatti, è un collegio perfetto ed ha l'obbligo di operare al completo dei suoi componenti prima e durante le operazioni concorsuali.**

Ne consegue che gli atti impugnati, ivi inclusa la valutazione dell'elaborato e relativo verbale delle operazioni, con il presente ricorso sono illegittimi e, pertanto, vanno annullati. I vizi rilevati si riverberano sul provvedimento di ammissione agli orali siccome conseguente ai predetti atti di cui si è dimostrata l'illegittimità.

§ § §

6) Violazione di legge e falsa applicazione dell'art. 1, 3 e 6 bis della l. 7 agosto 1990 n. 241.

Violazione di legge e falsa applicazione dell'art. 35 del d. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165.

Violazione di legge e falsa applicazione degli artt. 112 e 15, comma 1, del d.p.r. 9 maggio 1994 n. 487.

Violazione dell'art. 27, comma 3, del r.d. n. 1953/26

Violazione dei principi di trasparenza ed imparzialità. Eccesso di potere - Manifesta illogicità e insufficiente istruttoria

Occorre, inoltre, censurare l'inattendibilità dei giudizi espressi dalla commissione in quanto frutto di operazioni di correzioni superficiale e lacunose, oltre che prive delle garanzie minime di trasparenza.

Infatti, è necessario rilevare le griglie di valutazione nelle quali sono riportati i punteggi attribuiti ai candidati non sono state sottoscritte dal Segretario che, come noto, è proposto proprio ad esercitare le funzioni serventi e certificatorie per la verbalizzazione delle attività svolte della commissione giudicatrice previa valutazione di conformità sostanziale e legittimità formale.

Per quanto sopra, appare chiaro che la sottoscrizione del segretario riveste la natura di elemento essenziale sicché l'atto è radicalmente nullo in mancanza del predetto elemento.

§ § §

7) Violazione dell'art. 3 e 97 Costituzione - Violazione dell'art. 16, DDG 20.12.2018 n. 2015, e dell'art. 8, DM 18.12.2018 n. 863.

Violazione dell'art. 13, comma 8, DDG 20.12.2018 n. 2015.

Violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e legalità - illegittimità delle procedure di formulazione del quesito e trasmissione ed apertura del "plico telematico"

Contrariamente a quanto comunicato dal Ministero dell'Istruzione, inoltre, si ecccepisce che il quesito del 06/11/2019 è stato trasmesso via e-mail e non tramite l'applicazione "PLICO TELEMATICO".

Si riportano qui di seguito i contenuti della nota Miur Prot. n. 2462 del 02/10/2019 e degli artt. 13 comma 1 e 16 comma 6 del bando di Concorso:

"Nota MIUR prot. 2462 del 02/10/2019

Le prove scritte sono previste per il 5 e 6 novembre. In ciascuna mattina, prima dell'ora fissata per l'inizio della prova (ore 10,00), i presidenti di commissione (o rispettivi delegati) si recano nel luogo in cui è stata allestita la postazione di lavoro dedicata al Plico telematico. Sarà poi compito del referente di sede "attivare" l'applicazione, utilizzando il Codice Utente e la Password comunicate durante il download dell'applicazione stessa.

Per la decriptazione dei testi, il presidente di commissione e il referente di sede dovranno inserire la Chiave Ministero, comunicata tramite appositi canali da parte del MIUR alle ore 10,00 di ciascuna prova d'esame.

L'inserimento della suddetta Chiave permetterà l'apertura e la corretta visualizzazione della prova selezionata.

Una volta selezionata la prova, inserita la Chiave Ministero, occorre cliccare il pulsante Apri o Salva. In entrambi i casi sarà possibile stampare la prova.

Con successive comunicazioni saranno fornite apposite istruzioni operative relative alle varie fasi del processo.

In caso di difficoltà tecniche è possibile contattare il service desk al numero verde 800 903 080."

Contenuti del Bando sulle competenze del Comitato Tecnico Scientifico (All. 13)

Articolo 13 (Prova scritta)

Comma 6. La griglia di valutazione della prova scritta è predisposta dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 8 del decreto ministeriale ed è pubblicata sul sito internet del Ministero prima dell'espletamento della prova scritta.

Articolo 16 (Predisposizione delle prove)

Comma 1. Le tracce delle prove di cui all'articolo 13 sono predisposte a livello nazionale dal Ministero, che a tal fine si avvale del Comitato tecnico-scientifico, di cui all'art. 8 del decreto ministeriale. Il Comitato tecnico scientifico valida altresì i quesiti della eventuale prova preselettiva, la cui predisposizione è curata dal Ministero che, a tal fine, può avvalersi di supporti esterni.

I ricorrenti sono venuti successivamente a conoscenza delle problematiche emerse in data 06/11/2019 dalla lettura della nota MIUR ed hanno constatato che l'invio

della prova in modalità crittografata non aveva avuto esito positivo e la trasmissione è avvenuta attraverso l'invio a mezzo mail di allegato in formato pdf non crittografato.

Il quesito, come risulta da nota MIUR 23424 del 6 novembre 2019 (all. 24) è stato dunque sostituito dal Comitato Tecnico Scientifico che nella stessa mattinata ha poi trasmesso a mezzo mail il “nuovo testo” della prova pratica.

Da quanto sopra descritto si evince che la modalità di invio alternativo è stata assunta dal Ministero in data 06/11/2019 con urgenza, la stessa non era stata programmata in precedenza e potrebbe essere dipesa da problemi tecnici e/o altre questioni procedurali e/o amministrative che non è dato conoscere.

Tale *modus operandi* è viziato anche dalla violazione delle norme e dei principi in materia di trasparenza, atteso che:

- Non si conosce il reale motivo per cui è stato necessario modificare il quesito.
- Non si conosce se il quesito predisposto precedentemente riguardava lo stesso argomento oppure no e le motivazioni che hanno portato il Ministero alla eventuale variazione.
- Non è stato consentito sapere in quanto tempo il comitato tecnico scientifico e con quali modalità e motivazioni ha predisposto l'atto scegliendo proprio la determina a contrarre.

Or dunque, il quadro tracciato integra la violazione di ogni principio di trasparenza circa la provenienza della prova, e di segretezza circa la sua trasmissione, con un insanabile vizio che pervade tutte le operazioni di svolgimento e valutazione della prova stessa così come il consequenziale elenco degli ammessi alla prova orale.

E' chiaro, del resto, che la prova non ha assicurato il rispetto dei principi di imparzialità, segretezza, trasparenza tipizzate determinando la compromissione dei principi di serietà, meritocrazia e imparzialità delle operazioni di svolgimento con conseguente illegittimità delle stesse operazioni e dell'elenco degli ammessi all'orale.

Vieppiù, se si consideri che legittimamente l'Amministrazione avrebbe dovuto rinviare la prova stessa in ossequio a quanto previsto dalla normativa nel rispetto delle garanzie e dei principi che presidiano la procedura qualora avesse ravvisato la sussistenza di problemi e/o dubbi con riguardo alla traccia della seconda prova già predisposta e trasmessa dal Ministero in plico telematico criptato ai referenti di sede

Il bando, infatti, concedeva all'Amministrazione ex art. 13, c. 8, DDG n. 2015/2018 la facoltà di rinviare la prova “Qualora, per cause di forza maggiore sopravvenute, non sia possibile l'espletamento delle prove scritte nelle giornate programmate,

ne viene stabilito il rinvio con comunicazione, anche in forma orale, ai candidati presenti”

§ § §

8) Illegittimità della seconda prova scritta - Violazione di legge e falsa applicazione con riferimento all'art. 1, comma 605, l. 205/2017, agli artt. 1, co. 1, 3, 4, 5, co. 1, 8 DM Miur 863 del 18 dicembre 2018 e artt. 1, lett. E, 2, 13, lett. B, e 16 del bando recante disposizioni per il “concorso pubblico per esami e titoli, a 2004 posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi” per aver il comitato tecnico scientifico approvato e somministrato nella seconda prova scritta una traccia d'esame avente ad oggetto un atto tipico del DS. e non del DSGA – eccesso di potere.

La richiesta di annullamento degli atti della procedura concorsuale, meglio specificati in epigrafe, trova altresì fondamento nel fatto che la traccia predisposta dal Comitato Tecnico Scientifico per l'elaborato teorico - pratico è in contrasto con le norme con cui è stato autorizzato, indetto e disciplinato il concorso pubblico per titolo ed esami di direttore dei servizi generali ed amministrativi.

Invero, va rammentato che l'atto autorizzativo del concorso in esame, i decreti ministeriali nonché il relativo bando di concorso vertono sul profilo professionale del direttore scolastico dei servizi generali ed amministrativi.

Ciò nonostante, la commissione tecnico scientifica presso il ministero ha mal interpretato le norme del bando ed ha incredibilmente predisposto una traccia per un profilo professionale diverso rispetto a quello per cui era stato indetto il concorso.

Invero, la determina a contrarre, oggetto della seconda prova scritta, è atto tipico del dirigente scolastico e non rientra tra le competenze del DSGA.

E', pertanto, chiaro che la Commissione Tecnico Scientifica ha violato il bando, il dm n. 863/2019 e l'art. 1, comma 605, della legge n. 205/2017 per aver predisposto, ex art. 13 e 16 del bando di concorso, la traccia in evidente contrasto con l'oggetto della procedura concorsuale *de qua* atteso che, si ribadisce, il concorso è stato indetto per il profilo professionale di direttore dei servizi generali ed amministrativi.

Ne consegue che, in considerazione del profilo professionale per il quale è stata indetta e disciplinata la procedura ai sensi dell'art. 1, l. 205/2017, delle norme del Dm citato e dall'art. 2 del bando, la traccia della seconda prova scritta doveva comunque vertere su un atto di competenza del direttore dei servizi generali ed amministrativi nelle materie elencate dall'allegato B al Dm 863/2018 e non, come

accaduto nella fattispecie concreta, avere ad oggetto un atto di competenza del dirigente scolastico benché rientrante tra le materie di cui all'allegato citato.

In definitiva, la traccia predisposta per la seconda prova scritta è in evidente contrasto con la finalità del concorso pubblico in esame che, come noto e come previsto dalle norme del bando, del dm n. 863/2019 e dell'art. 1, comma 605, l. 205/2017, mirava ad accertare nei candidati la sussistenza dei requisiti e delle competenze proprie del profilo professionale di direttore dei servizi generali ed amministrativi.

Si impone, dunque, l'annullamento di tutti gli atti meglio specificati in epigrafe ivi inclusa la graduatoria degli ammessi all'orale.

§ § §

ISTANZA CAUTELARE

Sussistono i requisiti di fatto e di diritto in ordine al c.d. *fumus boni iuris* che al *periculum in mora*.

Le ragioni di fondatezza relative al cosiddetto *fumus boni iuris* sono state espresse nei motivi di fatto e di diritto di cui al presente atto, cui si fa espresso richiamo.

§ § §

I ricorrenti sono stati esclusi dalla prova orale che, a tutt'oggi, non ha avuto inizio a causa delle lungaggini, oramai ordinarie, relative alla ricostituzione della commissione esaminatrice ma che a breve avranno inizio vista il recente decreto di nomina dei nuovi componenti.

In merito al *periculum in mora*, si sottolinea che il pregiudizio patito dai ricorrenti è in *re ipsa* in considerazione degli effetti escludenti dei provvedimenti impugnati. Ne deriva, pertanto, che l'interesse attuale dei ricorrenti all'emissione di un provvedimento cautelare è attuale atteso che consentirebbe agli stessi di partecipare con riserva all'espletamento dell'esame orale nella prossima calendarizzazione.

Pertanto, al fine di consentire ai ricorrenti di procedere nella selezione prima del completamento delle attività della Commissione il deducente difensore chiede **l'ammissione con riserva alla prova orale**, anche a fronte del principio che vuole salvaguardare la più ampia partecipazione dei candidati ai procedimenti selettivi.

Si ribadisce, peraltro, che in regione Lazio sono stati ammessi alle prove orali un numero di gran lunga inferiore di candidati rispetto ai posti messi a concorso, **precisamente 189 candidati ammessi agli orali e 162 posti messi a bando oltre agli 81 posti aggiuntivi corrispondenti alla soglia del 50% degli idonei che, di recente, è stata abolita. Pertanto**, l'ammissione con riserva dei ricorrenti alla prova orale del concorso non comporterebbe alcun

pregiudizio né all'interesse pubblico né a quello degli altri candidati ammessi e consentirebbe all'Ufficio Scolastico della Regione Lazio di coprire uno degli oltre 300 posti vacanti che saranno disponibili alla data dell'01/09/2021 anche a causa dei prossimi pensionamenti.

Si chiede la adozione di un provvedimento che non procurerebbe alcun disagio organizzativo al Ministero atteso che vi è anche un'ampia disponibilità di posti.

La gravità della situazione e dei pregiudizi rappresentati, fanno ritenere la sussistenza dei presupposti per la concessione della tutela cautelare, oltretutto ai sensi dell'art. 55 del codice del processo amministrativo anche ai sensi dell'articolo 56 del codice del processo amministrativo, stante la estrema gravità ed urgenza derivante dalla necessità di garantire l'immediata prosecuzione delle selezioni con l'ammissione alla prova orale.

§ § §

DOMANDA PRINCIPALE DI ANNULLAMENTO DEL DINIEGO DI AMMISSIONE E DELLA GRADUATORIA DI AMMISSIONE ALLA PROVA ORALE

I vizi relativi alle varie fasi procedurali e quanto altro esposto in ricorso sono causa della illegittima esclusione dei ricorrenti.

Il diritto al lavoro ed alla assunzione, infatti, può essere compresso solo all'esito di una selezione conforme a legge in difetto della quale, questi si estende consentendo ai partecipanti, comunque ritenuti idonei alla selezione, di riaffermare la propria scelta (in tal senso si veda T.A.R. L'Aquila, Sez. I, 26 luglio 2012, n. 521).

E' evidente, per tutte le argomentazioni passate in rassegna, che va annullato il provvedimento di diniego di ammissione alla prova orale, l'elenco degli ammessi e/o ogni altro atto precedente e successivo che, per i motivi suesposti, si palesa illegittimo.

P.Q.M

previa sospensione degli atti impugnati ed adozione dei relativi provvedimenti, si chiede che l'Ecc.mo Tar adito Voglia,

- 1) in via cautelare provvisoria ex art. 55 e/o 56 cpa, ammettere con riserva i ricorrenti alla prova orale ed alle successive fasi del concorso – selezione disponendo quant'altro per legge;
- 2) in accoglimento del presente ricorso e previa adozione di misure cautelari, pronunci l'annullamento e/o disapplicazione degli atti impugnati, meglio indicati in epigrafe e per i motivi esposti in narrativa, con ogni conseguente effetto e disponendo quanto altro come per legge. Con condanna dell'Amministrazione resistente alla refusione delle spese di lite in favore dell'Avvocato antistatario.

§ § §

ISTANZA DI ABBREVIAZIONE TERMINI EX ART. 53 CPA

Si fa istanza ai sensi dell'art. 53 CPA, affinché S. E. il Presidente del Tribunale conceda l'abbreviazione dei termini previsti per la fissazione della camera di consiglio, stante la rilevata urgenza ed in ragione del fatto che il rispetto dei termini minimi tra notifica del ricorso e la prossima udienza di camera di consiglio potrebbe non consentire ai ricorrenti di partecipare alle prove orali per le quali la ricostituita Commissione Esaminatrice (all. 25) provvederà probabilmente alla calendarizzazione entro breve termine,

Si chiede, pertanto, l'abbreviazione dei termini per poter discutere la domanda cautelare collegiale alla Camera di Consiglio in data 14/04/2021, considerato che la successiva udienza potrebbe tenersi al termine delle prove orali alle quali si chiede di essere ammessi con riserva.

§ § §

ISTANZA EX ART. 52 COMMA 2 C.P.A.

Ai sensi dell'art. 52, comma 2 cpa, essendo la notificazione del ricorso nei modi ordinari particolarmente difficile per il numero delle persone da evocare in giudizio, si chiede l'autorizzazione ad effettuare la notificazione del ricorso introduttivo **ai soli controinteressati** (essendo le Amministrazioni già ritualmente intimate) nei modi di cui al Decreto del T.A.R. Lazio 12 novembre 2013, n. 23921, ovvero mediante pubblici proclami con modalità telematiche.

Si fa istanza affinché codesto On.le TAR, in ragione dell'elevato numero dei partecipanti alla fase delle prove orali del concorso DSGA per il Lazio, conceda l'integrazione del contraddittorio attraverso la notifica del presente ricorso per pubblici proclami ai sensi del combinato disposto degli artt. 52 cpa e 151 cpc con pubblicazione degli atti processuali sul sito web del MIUR.

§ § §

Ai fini della dichiarazione relativa al contributo unificato si precisa che esso è dovuto nella misura di Euro 325,00 vertendo il ricorso in materia di concorsi pubblici.

L'Avv. Massimiliano Fabio deposita i seguenti atti e documenti:

procure alle liti;

1. DDG USR Lazio n. 309 del 21 Maggio 2019;
2. DDG USR Lazio n. 247 del 26 Maggio 2020;
3. Griglie di valutazione prova scritta;
4. Avviso n. 35887 del 18 ottobre 2019 USR LAZIO;
5. Avviso n. 1107 del 06 Novembre 2019 del Presidente di Commissione;
6. Verbale n. 4 del 18 Novembre 2019;

7. Nota-Decreto-Provvedimento dell'USR LAZIO, prot. 1944/2021, recante avviso di approvazione elenco ammessi alla prova orale;
8. Elenco Ammessi Prova orale;
9. Verbale operazioni di correzione e di valutazione della prova scritta sostenuta dei ricorrenti;
10. Griglie di valutazione con elaborati;
11. Bando di concorso DSGA;
12. Nota di convocazione dell'URS Lazio preselettiva;
13. Decreto con Elenco ammessi prove scritte;
14. Nota di convocazione prova scritta;
15. Comunicazione di riscontro USR-Accesso agli atti;
16. Dichiarazione sostitutiva presidente dr CAPOZZA;
17. Documentazione incarico dr CAPOZZA – Assessore Regione Campania;
18. Documentazione incarico dr CAPOZZA – Consigliere per il Sud Premier Conte;
19. Curriculum Vitae DS Isabella PALANGI;
20. Documentazione di servizio DSGA dott.ssa Giulia NOVIELLO;
21. Documentazione attestante incompatibilità Segretario Prof.ssa Cinzia GRIECO;
22. Documentazione attestante incompatibilità Segretario Prof.ssa Cinzia GRIECO;
23. Avviso USR LAZIO individuazione presidente commissione aprile 20'
24. Nota Miur
25. DDG n. 101 del 12.03.2021
Sant'Agata di Militello – Roma, 17.03.2021

Avv. Massimiliano FABIO

AVVISO

La pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza cautelare n. 02055/2021 del 03.04.2021, emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sez. III bis, nel giudizio n. 03676/2021 Reg. Ric.

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio-Roma" della sezione "T.A.R".